

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA ALBO

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 80 del 26-06-2024

Riferim. Prop. N. 85 del 18-06-2024 Immediatamente esecutiva S

OGGETTO:	ACCORDO DI TRANSAZIONE COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO/MAGGIOLI S.P.A.
-----------------	---

L'anno **duemilaventiquattro** del giorno **ventisei** del mese di **giugno** alle ore **12:15** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta Sala delle adunanze, in seguito ad invito di Convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

SIVIGLIA GIUSEPPE COSMO	SINDACO	P
CANEPA NICOLO' GIUSEPPE	ASSESSORE	P
LO BIANCO MARIANO	ASSESSORE	P
MARINO DOROTEA	VICE SINDACO	P
DORANCRICCHIA FRANCESCO	ASSESSORE	P
MICCICHE' DARIO	ASSESSORE	P

Risultano presenti n. 6 e assenti n. 0

Presiede il **SINDACO, GIUSEPPE SIVIGLIA**

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA ADRIANA MANTA**

Il **SINDACO**, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
(Città Metropolitana di Palermo)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Accordo di transazione comune di San Giuseppe Jato / Maggioli S.p.a..

Il Responsabile del settore AA.GG., dato atto ed attestato di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interesse nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo all'obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 del Codice di comportamento interno,

Richiamati:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;

Premesso che la ditta Maggioli s.p.a. risulta creditrice nei confronti del comune di San Giuseppe Jato della somma di € 452,46 relativa alle fatture scadute alla data del 31.07.2023 oltre ad € 323,07 per interessi di mora;

Accertato che la fornitura relativa alle suddette fatture è stata regolarmente eseguita;

Dato atto che con nota prot. n. 13051 del 17.06.2024 si rappresentava la volontà dell'Ente di procedere ad un accordo bonario per la somma complessiva di € 452,46, proposta accolta favorevolmente dalla controparte;

Dato atto che la transazione è un contratto regolato dall'art. 1965 del codice civile con il quale le parti facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro;

Tenuto presente che – di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c. e la competenza ad autorizzare la transazione della lite, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1965 c.c. e dell'art. 48 D.Lgs. 267/2000, appartiene alla Giunta Comunale, come precisato dalla giurisprudenza contabile “la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali” (Corte dei Conti sez. Piemonte delibera n. 20/2012);

Richiamata la deliberazione n. 132/2010 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana contenente la “Relazione generale sul fenomeno dei debiti fuori bilancio e linee di orientamento in materia”, laddove si afferma testualmente che “la fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'ente di addivenire alla conclusione dell'accordo. (vedi parere Puglia n. 106/09, Sezione Toscana n. 30/08 e Piemonte n. 4/07). Con tale ultima prescrizione l'Osservatorio (trattasi del principio contabile n. 2/104 dell'Osservatorio Finanza e contabilità enti locali) accoglie l'interpretazione fornita dalla Sezione Toscana, nel parere n. 30/08. Pertanto nel caso in cui l'ente a fronte di una sentenza esecutiva, voglia anche per volontà o accordo con la controparte pervenire ad un accordo transattivo, non si rende necessario il riconoscimento della legittimità del debito che peraltro risulterebbe contraddittorio rispetto al contenuto della volontà transattiva che si vuole porre in essere”.

Richiamata la deliberazione n. 20/2012 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte ove si evidenzia che “i limiti del ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione. Sotto quest'ultimo profilo va ricordato che, nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'ente” e che “la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte

discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali”;

Richiamata, infine la deliberazione n.123/2015 della Corte dei conti Umbria che precisa “ l'impossibilità di ricondurre la fattispecie degli accordi transattivi al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio, precisando che, a differenza dei debiti derivanti da sentenze esecutive (chiaramente riconducibili al concetto di sopravvenienza passiva in quanto, in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio in cui i debiti si manifestano, esse prescindono necessariamente da un previo impegno di spesa), gli accordi transattivi presuppongono, invece, la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Ne discende che l'Amministrazione in tali casi si trova nelle condizioni (ed ha l'obbligo) di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 del TUEL e di rapportare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi.

Valutata la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'ammissibilità di una transazione, in particolare il carattere patrimoniale della contesa inferiore ai costi che l'ente affronterebbe nel caso di costituzione in giudizio nonché l'alea del giudizio;

Visto lo schema di transazione, allegato alle presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, con il quale il comune di San Giuseppe Jato, al fine di tacitare ogni superiore pretesa del Gruppo Maggioli, provvederà al pagamento in favore dello stesso dell'importo pari ad euro 455,00 che accetta a tacitazione di ogni pretesa

Considerato che sussistono i presupposti per attivare una procedura transattiva tra le parti e pertanto appare assolutamente ragionevole e giustificata la scelta di chiudere il contenzioso in modo certo e vantaggioso per l'Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs.vo 18 Agosto 2000 n.267 e successive modificazioni ed integrazioni

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa

- Di manifestare la volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere ad una transazione per la definizione bonaria della controversia di che trattasi, per la somma complessiva di € 455,00 equivalente alla sola sorte capitale;
- Di approvare lo schema di atto di transazione allegato alla presente deliberazione dando atto che la spesa, pari ad € 455,00, trova copertura finanziaria al codice di 01.02 – 1. 10 (Cap 1840) del bilancio 2024 approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 03.06..2024;
- di autorizzare il Responsabile del settore Affari Generali affinché provveda a tutti gli atti necessari e consequenziali.

**La Responsabile del settore
Affari Generali
F.to Enza Maniscalco**

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, DELL'ART. 147 COMMA 1 E DELL'ART. 147 BIS DEL D. LEG.VO. 267/2000, COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012, E SUCCESSIVE MODIFICHE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
F.to ENZA MANISCALCO**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE;

OVVERO

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, HA ESPRESSO PARERE NON FAVOREVOLE PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:

OVVERO

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, DICHIARA CHE IL PARERE NON E' DOVUTO IN QUANTO IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E/O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO E TRIBUTI
F.to RAG.MARIA ROSA NAPOLI**



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno duemilaventiquattro il _____ del mese di _____ in San Giuseppe Jato nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

Il Comune di San Giuseppe Jato (di seguito Comune) con sede in San Giuseppe Jato, via Vittorio Emanuele III n. 143 cap 90048 Codice fiscale 80025760820, in persona della Sig.ra Enza Maniscalco nata a Palermo il 29.09.1969, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Responsabile del Settore Affari Generali, giusta determinazione del Sindaco n.6 del 27.02.2024, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

Il gruppo Maggioli s.p.a. con sede in via del Carpino,8 cap. 47822 Santarcangelo (RN)C.F. 06188330150 P. Iva 02066400405 in persona della Dott.ssa Raffaella Sarti n.q. di Responsabile dell'ufficio legale

PREMESSO

- che la ditta Maggioli s.p.a. risulta creditrice nei confronti del comune di San Giuseppe Jato della somma di € 452,46 relativa alle fatture scadute alla data del 31.07.2023 oltre ad € 323,07 per interessi di mora;
- che la fornitura relativa alle suddette fatture è stata regolarmente eseguita;
- che con nota prot. n. 13051 del 17.06.2024 si rappresentava la volontà dell'Ente di procedere ad un accordo bonario per la somma complessiva di € 452,46, proposta accolta favorevolmente dalla controparte;

TANTO PREMESSO

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
- 2) La Dott.ssa Raffaella Sarti, con la sottoscrizione del presente atto, accetta l'importo di € 455,00 equivalente alla sorte capitale delle fatture di cui in argomento cioè a completa tacitazione di ogni diritto, ragione e pretesa, in ogni modo connessi e/o conseguenti ai fatti di cui in premessa;
- 3) il Comune verserà la superiore somma al Gruppo Maggioli a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a _____ e acceso presso la Banca con IBAN.....
- 4) la Dott.ssa Raffaella Sarti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara che lo stesso ha valore di ampia, formale e finale quietanza liberatoria in favore del Comune di San Giuseppe Jato, dichiarando e garantendo, anche in via di rinuncia, senza riserva alcuna, che null'altro sarà richiesto per qualsiasi motivo, ragione e/o causa a qualsiasi titolo ed in ogni modo connessa e/o conseguente ai fatti di cui in premessa;


San Giuseppe Jato, li _____

La Responsabile del settore
Affari Generali
Enza Maniscalco

Dott.ssa Raffaella Sarti

Prot. n° 13407

del 21.05.2024



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

Provincia di Palermo

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 13
Data 19/06/2024

OGGETTO: Parere Accordo di transazione Comune di San Giuseppe Jato/Maggioli S.P.A

L'anno 2024 il giorno 19 del mese di giugno l'Organo di revisione nelle persone: La Perna do•. Pietro, Ippolito do•. Nicola, Gen•le do•. Giovanni, in seduta telema•ca audio/video, procede alla veri•ca della proposta di deliberazione di G.M. n.85 del 18/06.2024 ricevuta a mezzo pec avente ad ogge•o "Accordo di transazione Comune di San Giuseppe Jato/Maggioli S.P.A".

Visto l'art. 1965 del codice civile;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D. Lgs 23.06.2011, n.118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il bilancio di previsione 2024/2026;

Considerato che l'Amministrazione intende procedere ad un atto transattivo per la definizione bonaria di controversie con la società Maggioli spa per l'importo di € 455,00, relativa alla sola parte capitale, permettendo all'ente un risparmio negli interessi di mora pari a €. 323,07.

Tenuto conto che la spesa trova copertura finanziaria al cap. 1840 del bilancio 2024

Tenuto conto che il Responsabile dei Servizi Finanziari ha espresso i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione in premessa specificata.

Il Collegio dei Revisori

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta, con voti unanimi espressi palesemente

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di delibera.

Il presente atto, stante l'urgenza di provvedere, viene dichiarato dalla Giunta, con separata votazione unanime espressa favorevolmente per alzata di mano, **Immediatamente Esecutivo** a tutti i sensi di legge.

Letto approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.TO NICOLO' GIUSEPPE CANEPA

IL SINDACO
F.TO GIUSEPPE SIVIGLIA

IL SEGRETARIO
COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ADRIANA MANTA

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Li, 27 GIU, 2024



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

- E' affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____, ai sensi della L.R. N.17/2004, Art. 127, Comma N. 21;
- - E' riaffissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____, ai sensi della L.R. N.17/2004, Art. 127, Comma N. 21;

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ADRIANA MANTA

Li, _____

Il sottoscritto Segretario Comunale,

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-06-2024

perché dichiarata Immediatamente Esecutiva, art.12 comma 2 L.R. 44/91.

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della ripubblicazione, ai sensi dell'art.12 comma 1;

Li, 26 GIU, 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA ADRIANA MANTA